CAMERA DEI DEPUTATI N. 1537-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE)

(RELATORE **DE MARTINO ALBERTO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(D'ARAGONA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

alla Presidenza il 26 agosto 1950

Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, recante norme per le pensioni per il personale destituito delle ferrovie dello Stato

Presentata alla Presidenza il 3 aprile 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, fu modificato l'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, sulle pensioni del personale ferroviario, nel senso di estendere a detto personale le provvidenze già stabilite per tutti gli impiegati dello Stato, civili e militari, dal regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1032.

Fu stabilito, con l'articolo 1 del decreto legislativo n. 915, che gli agenti delle ferrovie dello Stato, destituiti in forza di un provvedimento che non contenga espressamente la clausola della perdita al diritto alla pensione, hanno diritto ai tre quarti della pensione che sarebbe loro spettata ove fossero stati collocati a riposo. Alla famiglia dell'agente, destituito con perdita al diritto della pensione, spetta il trattamento di reversibilità analogo a quello concesso alla vedova ed ai figli minori degli agenti in base alle norme contenute nel testo unico del 1909; cioè il predetto trattamento di reversibilità viene effettuato sulla base della pensione diretta che sarebbe stata attribuita all'agente, ove questi fosse stato esonerato dal servizio ai termini del regolamento del personale.

È da osservare che, per la risoluzione dei casi singoli, è stato necessario riferirsi ai principî generali sanciti dal testo unico sulle pensioni ferroviarie: così che, nel caso di agenti che abbiano perduto il diritto alla pen-

sione in seguito a destituzione, alla famiglia viene liquidato il trattamento di reversibilità sulla base dell'intera pensione diretta che sarebbe spettata all'agente, trattamento che rimane inalterato dopo la morte del destituito, mentre ove trattisi di agenti destituiti senza perdita del diritto a pensione, e come tali fruenti di una pensione pari ai tre quarti del trattamento diretto integrale, in caso di morte compete alla famiglia la pensione di reversibilità liquidata sul trattamento effettivamente goduto dall'agente il giorno della sua morte.

Ne deriva che la pensione della vedova e degli orfani del destituito con perdita del diritto a pensione sarebbe più favorevole di quella spettante alla vedova e agli orfani del destituito senza perdita al diritto medesimo, essendo quest'ultima liquidata sulla base della pensione diretta ridotta di un quarto; si avrebbe in tal caso una sperequazione che non è ammissibile.

Il disegno di legge nello stesso tempo contempla la figura dell'agente revocato, rimandando ai criteri che sono stabiliti con il decreto-legge luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, modificato col decreto legislativo del Capo dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, così come avvenuto per le altre Amministrazioni dello Stato, e il caso degli agenti che avevano perduto il diritto alla pensione e che, in base a riabilitazione, acquistano nuovamente questo diritto.

Si propone, dunque, che il progetto di legge sia approvato, giacché esso vuole adeguare la situazione esistente nelle ferrovie a quanto già avviene nelle altre Amministrazioni dello Stato.

DE MARTINO ALBERTO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, è sostituito dai due commi seguenti:

« La decadenza dal diritto a pensione dell'agente dimissionario induce la perdita di ogni diritto per la famiglia.

« Alla moglie ed ai figli minori dell'agente che abbia perduto il diritto alla pensione a seguito della destituzione compete un trattamento di quiescenza analogo a quello stabilito dalle disposizioni in vigore per la vedova e gli orfani minorenni degli agenti, da liquidarsi sulla base della pensione diretta prevista dal secondo comma ».

ART. 2.

L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Gli agenti delle ferrovie dello Stato incorsi nella perdita del diritto a conseguire la pensione per effetto della destituzione sono riammessi al diritto stesso dopo che il Ministro abbia interpellato la Commissione di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1 del presente decreto, e questa abbia espresso parere favorevole e, purchè, ove trattisi di condannati,

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

essi abbiano altresì ottenuta la riabilitazione a norma della legge penale comune.

« La decorrenza del ripristino del diritto a pensione non può essere anteriore alla data in cui la Commissione predetta siasi pronunciata favorevolmente.

« La revoca della sentenza di riabilitazione produce nuovamente di diritto la perdita della pensione ».

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 13 del decreto legge luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, è sostituito dal seguente:

« In caso di morte dell'agente revocato, la pensione da concedersi alla vedova e agli orfani minori sarà commisurata alla pensione liquidata al marito nella misura ridotta di cui al precedente comma ».

ART. 3.

Identico.